

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 113/CGF – RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; - Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE PUGGIONI MARIA ADRIANA INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

Il G.S. C.F. Caprera in data 3.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del precedente 22 gennaio, il quale aveva comminato la squalifica per 8 gare alla calciatrice Puggioni Maria Adriana per avere questa “posto in essere una condotta chiaramente violenta profferendo, oltre che ingiurie e offese, gravi minacce all’incolumità fisica” dell’arbitro, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile Bogliasco Pieve/C.F. Caprera, disputata il 18.1.2009 e terminata col punteggio 3-1.

In particolare la società reclamante, una volta acquisito il referto arbitrale, afferma - indicando a sostegno la testimonianza del capitano e del dirigente accompagnatore della società Caprera - che la Puggioni, pur se a fine partita aveva “chiesto il nome dell’arbitro con un atteggiamento ironico e canzonatorio”, in realtà non aveva inteso minacciare il direttore di gara allorché aveva asserito “di chiamare il proprio padre o un amico”, dal momento che questi si trovavano a circa 700 Km da Bogliasco, città in cui la gara fu disputata.

Conclusivamente la parte ricorrente, nell’invocare come attenuante la giovane età della calciatrice, chiede in via principale l’annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la diminuzione della stessa.

Il reclamo va parzialmente accolto.

L’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha fatto applicazione, prevede che la sanzione minima della squalifica per 8 giornate venga comminata al calciatore colpevole di “una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”.

Nella fattispecie, dal referto arbitrale risulta che la Puggioni profferì sì ingiurie ed offese ed anche minacce all’indirizzo dell’arbitro (condotte, tutte, sicuramente connotate dal carattere antisociale) ma, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ella non tenne un atteggiamento di vera violenza, atteso che quest’ultima si concreta in una volontaria azione, impetuosa ed incontrollata, caratterizzata da aggressione ed effettiva coercizione verso altri.

D'altro canto, non possono essere accolte le altre argomentazioni difensive, quali la disponibilità dei testi indicati (trattandosi di soggetti appartenenti alla stessa squadra della Puggioni) e la giovane età della medesima (in relazione alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono non essere richiesti una maggiore correttezza di comportamento ed il rispetto altrui).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Puggioni Maria Adriana a 6 giornate effettive di gara.

Dispone restituire la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE ALLA CALCIATRICE COSSA BERNARDETTE INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

Il G.S. C.F. Caprera in data 3.2.2009 ha proposto reclamo contro la decisione del precedente 22 gennaio del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la squalifica per 6 gare alla calciatrice Cossa Bernardette per avere questa tentato di sferrare un pugno ad un avversario senza peraltro riuscirvi e per aver profferito ingiurie e frasi offensive nonché minacce nei confronti dell'arbitro, in ordine alla gara valevole per il Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile Bogliasco Pieve/C.F. Caprera, disputata il 18.1.2009 e terminata col punteggio 3-1.

In particolare la società reclamante, una volta acquisito il referto arbitrale, afferma - indicando a sostegno la testimonianza del capitano e del dirigente accompagnatore della società Caprera - che la Cossa "in realtà, subiva un fallo da un'avversaria e, cadendo a terra, sollevava istintivamente una mano per coprirsi" e che, poi, dopo aver subito l'espulsione uscì dal campo con le braccia alzate "inveendo in silenzio contro chiunque ma senza profferire verbo, meno che mai contro l'arbitro".

Conclusivamente la parte ricorrente, nell'invocare come attenuante la giovane età della calciatrice, chiede in via principale l'annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la diminuzione della stessa.

Il reclamo va parzialmente accolto.

L'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. prevede che la sanzione minima della squalifica per 2 giornate venga comminata al calciatore colpevole di "una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Nella fattispecie, con riguardo alla natura della condotta quale descritta nel referto arbitrale, risulta che la Cossa profferì sì ingiurie ed offese ed anche minacce all'indirizzo dell'arbitro, ma poi non portò ad esecuzione un atto violento, avendo ella solo tentato, senza però riuscirvi, di sferrare un pugno ad un'avversaria. Il Collegio - nel rilevare che pur se trattasi comunque di violenza, questa viene in rilievo solo a livello di tentativo e non di consumazione - reputa congrua, sotto il profilo della sanzione, l'applicazione di una sanzione più lieve di quella comminata in prime cure.

D'altro canto, non possono essere accolte le altre argomentazioni difensive, quali la disponibilità dei testi indicati (trattandosi di soggetti appartenenti alla stessa squadra della Cossa) e la giovane età della medesima (in relazione alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non possono non essere richiesti una maggiore correttezza di comportamento ed il rispetto altrui).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Cossa Bernardette a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituire la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.C.F. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERTOLINI ALESSIA SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/TRENTO DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

La A.C.F. Trento ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale, a seguito della gara tra la stessa A.C.F. Trento e la Gordige, era stata inflitta la sanzione della squalifica di otto gare alla calciatrice Alessia Bertolini.

A sostegno dell’impugnazione la A.C.F. Trento deduceva che il comportamento della giocatrice non integrava gli estremi della condotta violenta in quanto il tiro violento che, proprio in concomitanza della fine della partita, avrebbe calciato la Bertolini non era in alcun modo diretto a colpire l’arbitro (come risultava, in concreto, essere avvenuto) bensì rappresentava un estremo tentativo dell’atleta di segnare una rete, senza alcuna intenzione di raggiungere il direttore di gara.

Da qui la richiesta della riforma della decisione di primo grado nel senso dell’annullamento o, quanto meno, di una riduzione della sanzione.

Il ricorso appare infondato.

In realtà il referto arbitrale appare sul punto di inequivocabile tenore e riporta l’episodio in termini di assoluta chiarezza. Precisa, infatti, l’arbitro che “subito dopo il fischio finale” l’atleta Alessia Bertolini “in segno di disprezzo calciava contro di me la palla in modo violento colpendomi al volto”. Di là da ogni considerazione sulla valutazione compiuta dall’arbitro in ordine all’asserito “segno di disprezzo” che avrebbe caratterizzato il tiro, resta il fatto inequivocabile che il calcio è stato tirato dopo il fischio finale ed ha colpito l’arbitro, non già di schiena (come sostiene la A.C.F. Trento) bensì al volto. Elementi di fatto, questi, che, in virtù del valore probatorio privilegiato spettante al referto arbitrale, militano entrambi in direzione della radicale inconsistenza delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Trento di Trento.

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **ULTERIORE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18.3.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO;**

INFLITTE SEGUITO GARA POLARIS/IMM. CASALUNA ORTE C5 DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 371 del 28.1.2009)

La “A.S.D.Imm. Casaluna Orte C5” proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale, a seguito della gara con la Polaris Calcio C5 del 24.1.2009, era stata inflitta la sanzione dell’ammenda di €250,00 alla società e la inibizione a svolgere attività fino al 18.3.2009 al dirigente Luciano Nesta.

Deduceva la reclamante che il signor Nesta Luciano, dirigente già inibito dal presenziare, pur essendo effettivamente presente all’incontro si sarebbe limitato ad assistere alla partita insieme al pubblico, non si sarebbe mai presentato come dirigente, e non avrebbe pronunziato le frasi ingiuriose riportate nel referto arbitrale in virtù delle quali il giudice sportivo aveva disposto la sanzione. Sulla base di queste osservazioni veniva invocata la riforma della decisione, quanto meno nel senso di una riduzione delle sanzioni.

Il ricorso appare infondato.

La puntuale descrizione contenuta nel referto arbitrale del comportamento del signor Luciano Nesta risulta di inequivocabile tenore. Si dice infatti che lo stesso, indossando una giacca munita

dello stemma sociale si era presentato come dirigente e, durante l'incontro, aveva rivolto insulti ed ingiurie invitando tra l'altro i giocatori della propria squadra ad un comportamento anti sportivo.

Dinanzi a circostanze così chiaramente riportate nell'atto ufficiale la società reclamante si limita a sostenere la asserita non veridicità del referto senza indicare alcun profilo dal quale poter desumere una contraddizione o un vizio logico del referto stesso. Ed è, pertanto, evidente che al referto arbitrale deve essere riconosciuto il valore probatorio privilegiato riconosciuto dall'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Imm. Casaluna Orte C5 di Orte (Viterbo).

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; - Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL'A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 TORINO/ASSEMINI C5 DEL 17.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

Con decisione pubblicata nel Com. Uff. 370 del 28.1.2009 il Giudice Sportivo del Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 rigettava il reclamo proposto dalla Società Assemini C5 tendente ad impedire l'omologazione della gara disputata da tale società contro la Calcio A5 Torino il precedente 17 gennaio ed omologava il risultato conseguito al termine dell'incontro.

Il primo giudice osservava come fosse infondato il reclamo proposto che metteva in luce la presunta irregolarità dello schieramento da parte della società reclamata in qualità di allenatore di Giuseppe Visconti, che aveva subito la squalifica per una giornata effettiva di gara per cumulo di ammonizioni, questa volta in qualità di giocatore. In particolare, la decisione poneva in rilievo come nella condotta dall'altra parte contestata al Visconti in quanto allenatore non fossero ravvisabili le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 lett. c) ultimo capoverso C.G.S., in quanto la condotta punibile si sarebbe solo concretizzata laddove il Visconti fosse stato – contrariamente a quel che era concretamente avvenuto – indicato nella distinta quale calciatore, piuttosto che come allenatore.

Contro tale decisione l'originaria reclamante ha proposto impugnazione a questa Corte lamentando che essa si sarebbe posta in contrasto con il generale obbligo di cui all'art. 1 C.G.S. sotto il profilo che non avrebbe considerato la volontà elusiva della sanzione disciplinare di cui era stato destinatario manifestata dal Visconti.

Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa.

Ed invero, la decisione impugnata non merita alcuna censura, avendo fatto ineccepibile applicazione della normativa rilevante, in particolare ponendo in rilievo che la squalifica riguardava il diverso ruolo del Visconti quale calciatore e non quello di allenatore, concretamente e legittimamente svolto.

A suffragio di questa evidente e inoppugnabile interpretazione letterale della norma si pone la circostanza di carattere logico ed equitativo secondo cui, diversamente opinando, si porrebbe ad una inammissibile duplicazione di sanzioni e ad una illegittima estensione della portata della prima che finirebbe con l'interessare una sfera giuridica (qualità di allenatore) del soggetto squalificato estranea e diversa rispetto a quella (qualità di calciatore) da cui aveva tratto origine l'originaria sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari).

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

6) RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, NON DISPUTATA, ASSEMINI C5/ASD KOAOS FUTSAL BOLOGNA DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

Con reclamo del 4.2.2009, l’ A.S.D. Assemini Calcio A5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009 per i fatti verificatisi in occasione della gara non disputata in Assemini (Cagliari) il 24.1.2009 chiedendo che venisse comminata la sconfitta per 0 a 6 in danno alla ADS Kaos Futsal di Bologna per mancata presentazione alla gara da parte di quest’ultima come squadra ospitata, non avendo la stessa presentato idonea giustificazione per l’assenza medesima.

Eccepiva con memoria la società ospitata, con lettera inviata alla Assemini in data successiva che la causa di forza maggiore era stata determinata dal mancato atterraggio dell’aereo sul quale la squadra era in arrivo, documentandola con la dichiarazione del direttore dell’aeroporto di Olbia con allegata la lista di tutti i passeggeri del volo tra cui figurava la squadra al completo. Con la medesima memoria, il sodalizio bolognese chiedeva dunque alla reclamante la possibilità di poter disputare la gara in altra data da destinarsi.

La Assemini, nel non accettare di disputare la gara, presentava il reclamo.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Il caso di forza maggiore può essere invocato a condizione che sussista la prova che l’evento impeditivo della mancata disputa della gara non avrebbe potuto essere prevenuto e preveduto adottando l’ordinaria diligenza e, nel caso di specie, detta prova è stata fornita sicchè l’evento risulta interamente ascrivibile a circostanze estranee al controllo dell’uomo.

In particolare, trattandosi di volo aereo, il rischio imminente della perdita della coincidenza con gli altri mezzi di trasporto a terra, sfugge al controllo dell’uomo, laddove questi abbia impiegato ogni ragionevole misura preventiva per escludere o attenuare il rischio stesso.

Nel caso di specie, è emerso che il sodalizio reclamato aveva diligentemente organizzato il viaggio per raggiungere la sede della gara, considerando un congruo intervallo di tempo idoneo a consentire il puntuale arrivo.

L’elemento della imprevedibilità, in questo caso costituito da fattori metereologici, dà luogo ad una fattispecie di impossibilità incolpevole, alla stregua del diritto comune, riconducibile alle norme federali in virtù del richiamo all’art. 55 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari).

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

7) RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE RICCI ELEONORA SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta alla calciatrice Ricci Eleonora.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dalla Ricci durante la gara A.F.D. Grifo Perugia/Francavilla Fontana del 25.1.2009, in quanto rivolgeva una frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.

Avverso tale provvedimento la società A.F.D. Grifo Perugia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.1.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

8) RICORSO DELL' A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2009 INFLITTA AL SIG. MONTANELLI OLIVIERO SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica fino al 18.2.2009 inflitta al signor Montanelli Oliviero.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Montanelli durante la gara A.F.D. Grifo Perugia/Francavilla Fontana del 25.1.2009, in quanto, allontanato per proteste, profferiva frasi gravemente offensive e ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

Avverso tale provvedimento la società A.F.D. Grifo Perugia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.1.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6.5.2009 INFLITTA AL SIG. ROSCINI LAMBERTO SEGUITO GARA A.F.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 6.5.2009 inflitta al signor Roscini Lamberto.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Roscini alla fine della gara A.F.D. Grifo Perugia/Francavilla Fontana del 25.1.2009, in quanto, attendeva l'arbitro davanti la porta

dello spogliatoio profferendo frasi ingiuriose e offensive nonché minacce rilevanti nei confronti di quest'ultimo, perpetrando tale atteggiamento nell'attesa dell'arbitro all'uscita dello stesso spogliatoio.

Avverso tale provvedimento la società A.F.D. Grifo Perugia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.1.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 17.2.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'addebito della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete